

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA**

Il Giudice Onorario, dott. Rossana Ciccone, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis R.G., promossa da
CLIENTE

PARTE ATTRICE OPPONENTE

contro

BANCA SPA

PARTE CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI:

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 28/09/2020, che deve intendersi qui richiamato.

SVOLGIMENTO DEI FATTI

CLIENTE proponeva opposizione davanti a questo Tribunale al decreto ingiuntivo n. omissis con il quale veniva ingiunto il pagamento alla CLIENTE della somma di € 14.875,05 oltre interessi e le spese del procedimento monitorio a fronte del mancato integrale pagamento di n. 2 contratti di concessione di credito.

Parte opponente contestava il saldo dei rapporti dedotti per nullità delle clausole pattuite degli interessi.

Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con ordinanza del 5/2/19, resa fuori udienza in seguito alla riserva assunta all'udienza del 30/1/19, il Giudice assegnatario non concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie previste dall'art 183, comma 6 cpc.

Nelle more del giudizio parte opponente proponeva proposta da sovraindebitamento promossa (RG V.G. 767/2019), omologazione avvenuta con provvedimento del 9/7/2019.

All'udienza del 9/9/2019 parte opponente instava per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Parte opposta insisteva per la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni. Nelle more del giudizio la presente causa veniva assegnata a questo Giudice Onorario.

Pertanto veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni quindi la causa veniva trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito di note conclusionali ex art 190 c.p.c. e rispettive repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto omologazione stante l'avvenuta omologazione della procedura di sovraindebitamento con provvedimento del 9/7/2019.

Pertanto in corso di causa è quindi venuto meno l'interesse ad agire e a contraddire delle parti con riguardo al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto.

Sentenza, Tribunale di Pisa, Giudice Onorario, dott.ssa Rossana Ciccone, n. 19 del 11 gennaio 2021

La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice, una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d’ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o, come nel caso di specie, per il venir meno dell’interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso di cui non ricorrono neanche le condizioni di legge per la condanna alle spese.

Alla luce di quanto sopra detto va dichiarata cessata la materia del contendere, revocato il decreto ingiuntivo opposto e tenuto conto della peculiare vicenda della causa e delle risultanze istruttorie, ricorrono giusti motivi per compensare le spese

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione assorbita, così statuisce:

dichiara cessata la materia del contendere e revoca il d.i. opposto

Compensa le spese

Così deciso in Pisa il 30/12/2020.

IL GIUDICE ONORARIO
Dott. Rossana Ciccone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*